REGOLAMENTO (CEE) N. 1190/77 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1977

recante modifica del regolamento (CEE) n. 801/77 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 367/76 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 801/77 della Commissione, del 20 aprile 1977, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine (3), è stata introdotta la possibilità di concedere aiuti all'ammasso privato di determinati prodotti di detto settore ;

considerando che, attesa la situazione del mercato in questo periodo particolare di ribasso ciclico dei prezzi, risulta necessario estendere ad alcuni prodotti la concessione di aiuti all'ammasso privato, onde evitare una flessione ancora più pronunciata dei prezzi ; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 801/77 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 801/77 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 801/77 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 2*

I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti :

a) 50 tonnellate per le carcasse e mezzene,

b) 20 tonnellate per i prosciutti, le spalle, le lombate e le pancette (ventresche),

c) 20 tonnellate per i prodotti disossati,

d) 10 tonnellate per i prosciutti secchi o secchi e affumicati ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 282 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 97 del 21. 4. 1977, pag. 23.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti per i quali sono concessi aiuti	Importi degli aiuti in UC/t per un periodo d'ammasso di				Importi in UC/t	
		4 mesi	5 mesi	6 mesi	7 mesi	Supplementi per mese	Detrazioni per giorno
1	2	3	4	5	6	7	8
ex 02.01 A III a) 1	Carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gole, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate	200	220	240	260	20	0,67
ex 02.01 A III a) 2	Prosciutti, non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati	240	270	300	330	30	1,—
ex 02.01 A III a) 3	Spalle (prosciutti anteriori), non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, fresche o refrigerate	220	250	280	310	30	1,—
ex 02.01 A III a) 4	Lombate, non disossate, fresche o refrigerate	240	270	300	330	30	1,—
ex 02.01 A III a) 5	Pancette (ventresche), anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate	115	130	145	160	15	0,50
ex 02.01 A III a) 6 bb)	Prosciutti, spalle, lombate, disossati, freschi o refrigerati	230	260	290	320	30	1,—
					8 mesi		
ex 02.06 B I b) 3 bb)	Prosciutti secchi o secchi e affumicati			280	370	45	1,50

NB:

1. Possono inoltre beneficiare dell'aiuto previsto per i prodotti della sottovoce ex 02.01 A III a) 1 le carcasse di suini fresche, presentate secondo il taglio « Wiltshire », cioè senza testa, guance, gola, zampe, coda, sugna, rognoni, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.
2. Le lombate di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 4 si intendono con ossa, ma senza il lardo aderente (può essere tollerato un sottile strato di lardo non eccedente tre millimetri di spessore).
3. Le lombate di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 6 bb) si intendono senza il lardo aderente (può essere tollerato un sottile strato di lardo non eccedente tre millimetri di spessore).